

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

luglio 2012

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Cass., sez. un., 3 luglio 2012 n. 11075

Appartiene all'area del sindacabile rifiuto della propria giurisdizione solo quel diniego di tutela da parte del giudice amministrativo che si radichi nell'affermazione dell'esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda, nel mentre si sottrae a detto sindacato quel diniego che discenda direttamente ed immediatamente dalla lettura delle norme invocate a sostegno della pretesa.

In ordine alla questione se la limitazione di cui all'art. 111, ottavo comma, Cost. operi nei soli casi di decisioni emesse su interessi legittimi e se per la tutela dei diritti valga la previsione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., le SU richiamano la costante risposta negativa della propria giurisprudenza, rilevando che l'attenzione dell'organo regolatore si è negli ultimi anni applicata "ben più che su di una – tanto implausibile quanto non consentita – lettura estensiva del sindacato alle aree di decisione della giurisdizione esclusiva, sulla necessità che ciascuna giurisdizione assicuri la effettiva tutela dei diritti che l'ordinamento chiede di somministrare".

Giurisdizione

Demanio e patrimonio, cartolarizzazioni

Cass., sez. un., 16 luglio 2012 n. 12106

In tema di cartolarizzazione degli immobili appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici, la differenziazione del prezzo di vendita degli immobili prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 (conv. in legge n. 410 del 2001) in ordine a quelli ritenuti di pregio (come tali esclusi dalla riduzione del 30 per cento del prezzo di mercato) rappresenta il risultato, favorevole all'erario, del bilanciamento di interessi che il legislatore ha compiuto tra l'aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato, e l'esigenza degli enti previdenziali di non svendere proprietà prestigiose che, del resto, avevano precedentemente acquisito a prezzo pieno con il denaro dei contribuenti; conseguentemente, mirando a porre le basi per l'attuazione pratica della riconosciuta prevalenza di tale superiore interesse, anche il decreto con cui il Ministro dell'economia e delle finanze individua gli immobili di pregio presenta un evidente contenuto pubblicistico (tale classificazione comportando profili di discrezionalità), a fronte del quale i conduttori delle unità interessate si trovano necessariamente in una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Giurisdizione, appalto

Giurisdizione, concessione di beni pubblici

Cass., sez. un., 16 luglio 2012 n. 12110

L'azione di risarcimento dei danni da inadempimento agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gestione di uno spaccio-bar sito all'interno dell'ospedale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante la natura concessoria del rapporto de quo, comportante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dall'avvenuta stipulazione o meno del c.d. "contratto", non vertendosi in tema di canoni, corrispettivi o altre spettanze meramente economiche; né la natura risarcitoria delle pretese valendo ad attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, implicando anche la stessa una valutazione del comportamento della P.A. concedente nell'ambito del rapporto.

Giurisdizione, espropriazione

Cass., sez. un., 16 luglio 2012 nn. 12113 e 12114

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione d'urgenza di beni immobili a fini espropriativi, se la domanda risarcitoria non è basata su un mero comportamento materiale della P.A., non connesso, neppure mediatamente, all'esercizio del potere espropriativo, ed essendo invece l'oggetto della controversia individuabile nella sua riconducibilità o meno agli atti espropriativi posti in essere dalla P.A. medesima.

Giurisdizione, espropriazione

Cass., sez. un., 16 luglio 2012 n. 12115

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su una azione possessoria esercitata contro l'occupazione di un terreno da parte della P.A. per la costruzione di una strada, dovendo nella specie essere valutata la legittimità delle delibere comunali quali esplicazioni dell'esercizio del potere espropriativo da parte della P.A., idonee ad incidere sulla situazione possessoria vantata dal privato, con la conseguenza al riguardo della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Processo amministrativo, ricusazione

Atto amministrativo, nullità e inesistenza

Cass., sez. un., 20 luglio 2012 n. 12607

L'interpretazione e l'applicazione di una norma contenuta nel cod. proc. amm., che regola il procedimento di ricusazione, sono attività incluse nell'esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo, e la violazione o falsa applicazione di quella norma si traduce, in tesi, in errores in procedendo, ma non comporta il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

La pronuncia del Cons. giust. amm. Reg. Sic. che, nel giudicare manifestamente infondata l'istanza di ricusazione e nel decidere sul merito, affermi al contempo l'applicabilità della norma, contenuta nell'art. 18 cod. proc. amm., che prevede la nullità nel caso di sopravvenuta pronuncia di accoglimento della ricusazione da parte del collegio competente, non per questo priva la decisione di merito del suo contenuto giurisdizionale affermativo, tanto più che non è nel potere del giudice, che pronuncia la sentenza a conclusione del provvedimento instaurato davanti a lui, stabilire se e a quali condizioni quella sentenza sarà annullata, e l'opinione che a tale riguardo egli esprima è

priva di qualsiasi efficacia sia positiva (quale premessa alla decisione di merito che segue, o alla stabilità di cui la decisione beneficerà) e sia negativa (quale condizione della sua caducazione).

La domanda, da identificarsi sulla base del criterio del petitum sostanziale, diretta a far valere la nullità degli atti amministrativi impugnati, in quanto elusivi di una precedente sentenza del giudice amministrativo, passata in giudicato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 21-septies, della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005.

Processo civile, Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato

Cass., sez. un., 20 luglio 2012 nn. 12609 e 12610

Le controversie previste dagli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale rientrano tra quelle da trattare in composizione collegiale in base alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 50-bis cod. proc. civ.